

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 25 ottobre 2018, n. 132 Presidente Mascherin – Segretario Broccardo

FATTO

Il procedimento disciplinare veni presentazione di un esposto con di condotte deontologicamente ille l'[omissis] con Si contestava all'incolpato la violazi artt. 5 e 6 C.D.F. poiché - nell'am Tribunale di Milano, dopo aver re [esponente] (con lettera raccor comunque partecipato, per il tro 07.04.2005 e, nonostante specifich alla sostituta d'udienza, avrebbe (sfavorevole per la propria a [esponente], pervenendo tuttavia spese All'esito del giudizio disciplinare aper progrietante del propria del progrietante del progriena dei per la propria del progrietante del progriena dei progrietante del progriena dei progrietante del progriena dei progrietante del progrietan	cui la Sig.ra [esponente] decite da parte dell'Avv. [r studio fone dei doveri di lealtà, con bito di un giudizio giuslavo rinunciato al mandato dife nandata inviatale in data amite di una sostituta p le indicazioni contrarie rese proposto appello avverso la sissistita) senza comunica ad un ulteriore esito sfav per erto con delibera 18/7/2010	denunciava la perpetrazione ricorrente] nato a [omissis] in [omissis]. Trettezza e probità di cui agli pristico pendente dinnanzi al ensivo ricevuto dalla Sig.ra a 22.03.2005) - avrebbe processuale, all'udienza del verbalmente dall'esponente la sentenza di primo grado are alcunché alla Sig.ra porevole (con condanna alle l'esponente). O, il C.O.A. di Milano riteneva
	itati doveri deontologici,	in virtù delle risultanze
dell'istruttoria	wiseauda alla daaaas	taniana associaita (lattaua
dibattimentale, con particolare raccomandata di rinuncia al m dall'esponente e dai testi escussi il notificatagli il L'avv. [ricorrente] propone ricors del provvedimento impugnato, in	nandato del 22.03.2005), nfliggendo la sanzione dell'i 4 r so tempestivo al C.N.F. p	, alle testimonianze rese avvertimento (con decisione marzo 2014). per chiedere l'annullamento
della	propria	segretaria.
L'impugnazione consta		quattro motivi.
L'avv.	[ricorrente]	infatti:
con il primo, effettua un'alternativa ricostruzione dei fatti occorsi, condita da una generalizzata critica verso la ritenuta diffusa incongruità motivazionale e verso l'erronea valutazione - da parte del C.O.A. milanese - delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale: in particolare, ribadendo le argomentazioni difensive già svolte nel corso del giudizio di primo grado, l'incolpato riconduce la scelta di rinunciare al mandato difensivo conferitogli dalla Sig.ra [esponente] ad alcuni dissapori avuti con il di lei padre, affermando come 2		
tali incomprensioni fossero state	risolte dià prima dell'udi	ienza del 07.04.2005 con
conseguente reviviscenza - per face potere-dovere di impugnare eventu propria assistita; peraltro, sottolia riguardo alla testimonianza res contrariamente a quanto riferito di volontà di proseguire nel giudizio gi provvedimento	cta concludentia - del mano lali provvedimenti sfavorevo nea come l'istruttoria diba sa dall'Avv. [TESTE1]) a lall'esponente - questa aves liuslavoristico mediante imp di prim	dato originario e del relativo oli emessi nei confronti della attimentale (con particolare abbia dimostrato come sse da subito manifestato la bugnazione dello sfavorevole o grado.
Con il secondo, lamenta l'interve		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
indebitamente costretto a dimostr ricevuto dall'esponente: la dimost		•
incombere	proprio	sull'esponente.
Con il terzo, lamenta la mancata i	• •	•
(artt. 5 e 6 C.D.F., ora 9 C.D.F.),		
esclusivamente civilistica, ossia		
potrebbe		
essere	riconosciuto	all'esponente.





Con il quarto, lamenta un presunto error in procedendo del C.O.A. milanese, il quale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante - non ammettendola - la testimonianza della segretaria Sig.ra [tizia], la quale avrebbe potuto fornire un importante contributo in ordine alle comunicazioni date alla Sig.ra [esponente] circa la proposizione dell'impugnazione e circa il relativo esito sfavorevole.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Gli illeciti contestati all'incolpato (quelli di cui agli artt. 5 e 6 C.D.F.) sono stati riprodotti nell'art. 9 del nuovo Codice deontologico, che tuttavia non prevede un autonomo apparato sanzionatorio.

Vi è tuttavia da segnalare come le specifiche condotte addebitate all'incolpato scontano un difetto di tipicità rispetto alla sfera applicativa delle norme deontologiche prese in considerazione infatti

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tendenziale tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, "per quanto possibile" (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti

(anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l'illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) 3

dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e del Codice Deontologico, a mente del quale l'avvocato "deve essere di condotta irreprensibile" (art. 17 c. 1 lett. h). Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione

della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico. Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico (Cons. Naz. Forense 22-12-2014 n. 20)

Nel giudizio disciplinare costituisce onere del C.O.A. procedente dare la dimostrazione della fondatezza degli addebiti: la responsabilità dell'incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio poichè il principio di non colpevolezza si applica anche in sede disciplinare.

Quanto sopra premesso non può non rilevarsi che le risultanze istruttorie non consentono responsabilità affermare con certezza la del L'incolpato ha prodotto al COA la testimonianza del Dott. [teste2], Responsabile ufficio vertenze Sindacato UIL che attesta di essere a conoscenza della correttezza dell'operato dell'Avv. [ricorrente] il quale anche a lui aveva sempre riferito dettagliatamente sull'andamento complessivo e del suo esito e ciò avendo più volte parlato con la lavoratrice e con il padre della stessa il quale sapeva della ricomposizione della lite ed aveva dichiarato che quest'ultimo attesta che non era stata trasmessa ad altro legale del sindacato l'incartamento relativo alla signora [esponente] proprio perché si erano dipanante ogni incomprensione.

Anche la testimonianza dell'Avv. [teste3], prima praticante e poi Procuratrice dell'Avv. [ricorrente], conferma quanto dedotto dall'incolpato aggiungendo alla sua lettera fatta pervenire al COA di Milano in data 20.12.2010: "Di tutti questi fatti ho conoscenza diretta perché ho sempre tenuto i rapporti con la signora [esponente] che è cliente esigente ed attenta, che partecipava alle udienze e che nutriva delle aspettative economiche sull'esito del

L'adesione alla prospettazione accusatoria da parte del COA di Milano, pur a fronte di prove liberatorie e ad un'obiettiva incertezza non può essere condivisa alla luce del





principio accusatorio che regola il procedimento disciplinare. Inequivoco il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui, a seguito di una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio si rinviene, attraverso la doverosa comparazione sia tra le dichiarazioni rese dalle parti che tra le 4

testimonianze assunte, una contraddittorietà che conduce ad una sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell'incolpato. Le considerazioni che precedono portano a ritenere che non sia stata raggiunta una prova tranquillizzante della responsabilità dell'incolpato onde il ricorso deve essere accolto.

P.O.M.

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578, 59 segg. RD 37/34 e 36 e 61 L .n. 247/2012;

il Consiglio Nazionale Forense, accoglie il ricorso ed annulla la decisione impugnata. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

